



**azienda sanitaria locale
materà**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. n. **20160044435**

Matera, **19 MAG. 2016**

Ai dirigenti ASM
Sedi

Oggetto: retribuzione di posizione del personale dirigente – Precisazioni.

Pervengono dal personale del profilo dirigenziale quesiti, discendenti da dicerie diffuse in questi giorni, in ordine alla attribuzione dei trattamenti retributivi "minimi" previsti dai contratti collettivi e al regime contributivo applicato a quella parte della retribuzione di posizione (denominata "differenza sui minimi") che serve, per l'appunto, ad integrare la retribuzione dei dipendenti che ne hanno titolo, ai livelli minimi nazionali.

A tal fine gli Uffici rappresentano che ad ogni dirigente è attribuita ed erogata la retribuzione di posizione complessiva prevista dalla graduazione delle funzioni, con pieno riconoscimento dei minimi contrattuali.

Per quel che attiene, invece, al trattamento previdenziale di quella parte della retribuzione di posizione che serve a garantire "il minimo", l'Azienda applica pedissequamente quanto stabilito dall'Aran, ovvero l'Agenzia pubblica che stipula i contratti collettivi per conto della Pubblica Amministrazione, con un chiarimento contenuto nella nota (che si allega in stralcio) del 19.7.2006 prot. 6464 a tenore del quale la retribuzione di posizione variabile che integra i "minimi" è utile ai fini del trattamento pensionistico "...ma non ai fini della liquidazione della indennità premio di servizio (liquidazione)".

P.O. Ufficio Stipendi Asm
Dott. Eustachio Marcosano

Il Direttore ad interim
U.O. Gestione Risorse Umane
Dott. Michele Viggiano

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Benedetto



Note di chiarimento

*Servizio sanitario nazionale
Aree dirigenziali III e IV*

Dicembre 2012

Chiarimenti sulle clausole dei CCNL della dirigenza del SSN –
Area medica e veterinaria e Area sanitaria, professionale,
tecnica e amministrativa, parte normativa quadriennio 2002-
2005 e parte economica biennio 2002-2003. - Prot. 6464, 19
luglio 2006

Agli **ASSESSORATI ALLA SANITA'**
DELLE REGIONI E PROVINCE
AUTONOME
Loro Sedi

La novità delle materie disciplinate dai contratti collettivi nazionali del lavoro stipulati in data 3.11.2005 per il personale della Dirigenza del Servizio sanitario nazionale ha indotto numerose aziende ed enti a formulare quesiti scritti e telefonici in ordine ad alcune specifiche clausole dei relativi istituti. Si rende, pertanto, opportuno, d'intesa con il Comitato di Settore, di fornire chiarimenti anche in ordine a tali contratti allo scopo di favorire l'omogeneità di applicazione dei relativi istituti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 46 comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001.

Considerata la rilevanza degli argomenti trattati, si prega di dare al presente documento, la massima diffusione tra le aziende e gli enti del comparto di propria competenza territoriale, rammentando, come sempre, che la gestione dei contratti collettivi rientra, in ogni caso, nella specifica attività, competenza, autonomia e responsabilità delle aziende.

Si rammenta che le precedenti note di chiarimenti - come la presente - sono comunque rinvenibili sul sito internet di questa Agenzia che di seguito si riporta:
www.aranagenzia.it

IL PRESIDENTE

(Cons. Raffaele PERNA)

F.to Perna

Art. 4 area medico - veterinaria e area SPTA (Contrattazione collettiva integrativa).

E' obbligatorio stipulare il contratto collettivo integrativo?

Il CCNL ha espressamente previsto lo svolgimento in sede aziendale della contrattazione collettiva integrativa specificando le materie che in detta sede devono essere regolate. Trattasi del completamento del CCNL nazionale che, in coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, si svolge in conformità alle convenienze ed ai distinti ruoli delle parti e non implica l'obbligo di addivenire ad un accordo, salvo che per le materie implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento

Quale è l'esatto incremento da attribuire ai dirigenti aventi un incarico di pari valore qualora provengano da una differente retribuzione di posizione minima contrattuale storica?

Ai dirigenti ai quali sia stato conferito un incarico di pari valore ma percepiscano una retribuzione di posizione minima contrattuale diversa è riconosciuto lo stesso incremento, applicato al valore storico della retribuzione di posizione minima contrattuale di originaria appartenenza. Infatti la differenza tra i minimi contrattuali, se l'art. 39 del CCNL 8 giugno 2000 è stato correttamente applicato, è stata colmata attraverso la retribuzione di posizione variabile aziendale. Si ritiene che gli esempi dell'allegato 7, opportunamente sviluppati in relazione ai casi aziendali, siano del tutto esaustivi. Va da sé che, ove l'incarico sia stato conferito nel corso dell'anno di riferimento, gli incrementi vengono attribuiti pro quota. Lo stesso principio trova applicazione anche nei CCNL relativi al secondo biennio stipulati il 5 luglio 2006.

La retribuzione di posizione variabile aziendale rileva ai fini dell'indennità premio di servizio ?

La retribuzione di posizione variabile aziendale è riconosciuta solo ai fini del trattamento ordinario di quiescenza normale e privilegiato ma non ai fini della liquidazione della indennità premio di servizio (liquidazione) che si calcola solo sulla retribuzione di posizione minima contrattuale di cui alle tabelle vigenti nel tempo.

Il valore della retribuzione di posizione minima dei dirigenti medici con rapporto di lavoro non esclusivo equiparati o con meno di 5 anni è quello riportato nella tabella di cui all'art. 39 – comma 1 – o allo stesso va apportata la decurtazione già prevista dall'art. 5 – comma 3 – del CCNL 5 dicembre 1996?

La retribuzione di posizione minima contrattuale per i dirigenti con meno di cinque anni al 31 dicembre 2001 è prevista nelle tabelle dell'art. 39 (area medica) e 38 (per i dirigenti del ruolo sanitario) senza necessità di intervento da parte delle aziende, in quanto le decurtazioni stabilite dalle precedenti norme in essi citate sono state tutte applicate contrattualmente. Infatti da una attenta e rigorosa lettura di esse si perviene esattamente ai valori di cui trattasi.

Artt. 41, 42 e 43 area medica - veterinaria – Artt. 41, 42, 43 e 44 area SPTA (Conglobamenti).

Come devono essere effettuate le operazioni di conguaglio derivanti dal conglobamento della retribuzione di risultato nei confronti dei dirigenti a rapporto esclusivo e non esclusivo? Quali sono gli effetti sul corrispondente fondo per la retribuzione di risultato e per la qualità della prestazione individuale?

Ai fini del conguaglio, per gli effetti derivanti dal conglobamento della retribuzione di risultato, nulla è dovuto al dirigente a rapporto esclusivo che abbia percepito una